



Decreto Dirigenziale n. 94 del 25/02/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "VARIANTE IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI REFLUI VIA PONTE DELLE TAVOLE FG. 15 P.LLE 145, 362, 466, 478 (EX CUP 1006) NEL COMUNE DI MARIGLIANO (NA)" - PROPOSTO DALLA SOC. CENTRO AMBIENTE LIFE S.R.L. - CUP 7258.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.M. n. 52 del 30/03/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.84 - sono state approvate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18/11/2013 sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS), successivamente con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 808064 del 28/11/2014 contrassegnata con CUP 7258, la Soc. Centro Ambiente Life s.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Partenope n. 5, ha trasmesso verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "*Variante impianto di stoccaggio e trattamento dei reflui via Ponte delle Tavole fg. 15 p.lle 145, 362, 466, 478 (ex CUP 1006) nel Comune di Marigliano (NA)*";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dal Dott. Domenico Policastro, dal Dott. Rosario Lubrano Lavadera e dall'Ing. Francesco Prisco, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 834992 del 09.12.2014, la Soc. Centro Ambiente Life s.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 40791 del 21.01.2015;
- d. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 23.06.2015, ha espresso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - parere di assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:

L'impianto per il quale è stata richiesta la verifica di assoggettabilità a VIA è un nuovo impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi da autorizzarsi in un'area già occupata da un opificio industriale per lo smaltimento di rifiuti inquinanti civili ed industriali per il quale con D.P.G.R. Campania n. 13692 del 19 dicembre 1991 era stata a suo tempo concessa l'autorizzazione alla gestione fino al 9 febbraio 1995, ai sensi dell'art. 6, lett. d), D.P.R. n. 915/82. L'area sulla quale si vuole realizzare il nuovo impianto rifunzionalizzando le strutture e le attrezzature del citato opificio, che ha cessato le sue attività da quasi due decenni, è localizzata nel comune di Marigliano al Foglio n. 15, particella 146. Ciò lo si evince dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e dal certificato di destinazione urbanistica delle particelle interessate dal progetto presentato dal proponente che è riferito alla sola p. 146 del Foglio 15 del Comune di Marigliano. Tale particella ha a tutt'oggi una destinazione urbanistica E – zona agricola. E in effetti, come risulta dalle immagini del SIAN riferite al 2014, anche l'area di influenza del progetto, nonostante la vicinanza con l'area industriale del comune di San Vitaliano, si connota quale area prettamente agricola, come ben evidente dalla presenza nell'intorno dell'opificio dismesso di campi coltivati.

Le attività di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi previste dal progetto si connotano come attività insalubri e potenzialmente inquinanti e pericolose, rischiose soprattutto per l'ambito in cui l'impianto si vorrebbe localizzare, caratterizzato dalla presenza di colture agricole che potrebbero essere fortemente compromesse nella loro salubrità da eventuali emissioni di sostanze molto pericolose, anche a seguito di incidente, da cui potrebbero determinarsi danni alla salute pubblica connessi al consumo inconsapevole di prodotti agricoli contaminati.

Tali circostanze richiedono una valutazione ambientale approfondita dei diversi aspetti che caratterizzano le attività di progetto e la gestione dell'impianto proposto ed inoltre la valutazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, delle possibili alternative localizzative, considerato che il Comune di Marigliano ha adottato il nuovo PIP (Deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 20/12/2013) ed inoltre l'area di intervento (Fg. 15, p. 146) dista poco più di due km dall'agglomerato ASI di Nola –Marigliano. In sintesi si ritiene necessario, per le motivazioni già

esposte, effettuare una valutazione ambientale con il livello di dettaglio proprio della Valutazione di Impatto Ambientale e basata sui contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, come disposti dall'art. 22 e dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006, predisposto sulla scorta di un progetto di livello definitivo.

Si ritiene necessario evidenziare che il parere di VIA di cui al Decreto assessorile n. 223 del 3 marzo 2006 non può essere considerato a tutt'oggi attuale, e ciò non solo in considerazione del Decreto Dirigenziale n. 152 del 18 aprile 2007 e della Sentenza del TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I, 6 febbraio 2008, n. 566, ma anche in considerazione della circostanza che nei nove anni ormai trascorsi le condizioni del contesto in cui il progetto si inserisce sono mutate rendendo di fatto non più attuale il parere all'epoca espresso; in tal senso si rimarca che all'attualità il Comune di Marigliano ha adottato un PIP ove l'impianto in questione potrebbe trovare idonea collocazione, a meno di valutazioni sfavorevoli sotto il profilo dell'impatto ambientale.

A margine si evidenzia che l'elaborato "PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (SCREENING) IMPIANTO DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI" è carente e si limita ad affrontare solo alcuni dei criteri riportati all'Allegato V della Parte seconda del Dlgs 152/2006, tralasciandone molti altri che, sulla scorta della tipologia di impianto, sono ritenuti rilevanti. In particolare:

1. le caratteristiche del progetto non sono state considerate tenendo conto del cumulo con altri progetti e del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;
2. sono del tutto assenti le valutazioni in ordine alle caratteristiche dell'impatto potenziale;
3. gli impatti potenzialmente significativi non sono stati individuati nè tanto meno considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 dell'Allegato V, tenendo conto, in particolare della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata), dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto, della probabilità dell'impatto, della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Infine si evidenzia che nel citato elaborato sono riportate delle informazioni inesatte e sono omesse altre informazioni pregnanti ai fini dell'inquadramento delle problematiche ambientali sottese dall'intervento ovvero:

1. a pag. 7 è riportato che il progetto dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti liquidi è sito "...in via Ponte delle Tavole nel Comune di Marigliano (NA), identificato nel NCEU foglio 15 part. 145, 362, 466 e 478 dello stesso comune." mentre i riferimenti catastali esatti sono Foglio 15, particella 146;
2. a pag 55 è riportato che "con decreto n. 13692 del 19/12/1991, il presidente della Giunta Regionale della Campania ai sensi dell'art 6 lettera d del DPR n° 915 del 10/09/1982 la società in questione è stata autorizzata alla gestione del medesimo impianto..." mentre la sentenza TAR CAMPANIA, Napoli n. 566/2008 riporta che la citata autorizzazione era stata rilasciata alla società Centro Ecologico;
3. nulla viene riferito in merito al Decreto Dirigenziale n. 152 del 18 aprile 2007 e alla Sentenza del TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I, 6 febbraio 2008, n. 566, limitandosi la relazione a riportare il solo parere di VIA di cui al Decreto assessorile n. 223 del 3 marzo 2006.

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 614823 del 15.09.2015 si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 23.06.2015 così come sopra riportato;
- b. che la Soc. Centro Ambiente Life s.r.l. ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 697648 del 16.10.2015, osservazioni al parere espresso dalla Commissione V.I.A. in data 23.06.2015;
- c. che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 21.12.2015, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo delle osservazioni

presentate ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 dal proponente, ha deciso di confermare le determinazioni espresse nella seduta del 23/06/2015 e di assoggettare a Valutazione d'Impatto Ambientale il progetto per i motivi di seguito riportati:

- c.1 In merito a quanto sostenuto dal proponente al punto 1. della nota prot. 697648 del 16/10/2015 si evidenzia che nel parere della Commissione VIA nella seduta del 23/06/2015 non si afferma che il progetto è riferito ad un nuovo impianto *tout court* ma bensì che trattasi di *“un nuovo impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi da autorizzarsi in un'area già occupata da un opificio industriale per lo smaltimento di rifiuti inquinanti civili ed industriali per il quale con D.P.G.R. Campania n. 13692 del 19 dicembre 1991 era stata a suo tempo concessa l'autorizzazione alla gestione fino al 9 febbraio 1995, ai sensi dell'art. 6, lett. d), D.P.R. n. 915/82.”*. In ogni caso le assunzioni sopra citate contenute nel parere del 24/09/2015 non costituiscono i motivi per i quali è stato determinato di assoggettare il progetto alla valutazione di impatto ambientale ma sono state riportate unicamente per sintetizzare il contesto e le caratteristiche dell'intervento proposto. Il progetto è stato ritenuto da assoggettare a VIA proprio per la necessità, in considerazione del tipo di impianto, del tipo di rifiuti e della localizzazione in area agricola, di una valutazione approfondita dei potenziali impatti ambientali ad un livello di dettaglio tipico della VIA, da svolgersi sul progetto definitivo e considerando tutti i parametri stabiliti dalla norma di riferimento per questo tipo di valutazione.
- c.2 Quanto sostenuto dal proponente al punto 2. della nota prot. 697648 del 16/10/2015 non trova riscontro nelle immagini tratte dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Da tali immagini (Allegato SIAN_I), si evince chiaramente che l'area di influenza del progetto, nonostante la vicinanza con l'area industriale del comune di San Vitaliano, si connota quale area prettamente agricola, come ben evidente dalla presenza nell'intorno dell'opificio dismesso di campi coltivati. Anche la tavola allegata alla nota prot. 697648 del 16/10/2015 mostra un'area di influenza del progetto prettamente agricola. Inoltre nel parere della Commissione VIA espresso nella seduta del 23/06/2015 non si sostiene che la destinazione agricola delle particelle sulle quali è stato a suo tempo realizzato l'opificio dismesso costituisce un motivo ostativo all'espressione di un parere favorevole; al contrario, le caratteristiche dell'area di influenza dell'impianto del quale si propone la ristrutturazione e la rifunionalizzazione hanno fatto ritenere necessario, ai fini della valutazione ambientale dell'intervento proposto, la Valutazione di Impatto Ambientale ovvero un livello di approfondimento dell'impatto ambientale ben più approfondito di quello previsto dalla verifica di assoggettabilità a VIA. Ciò in quanto in quanto le attività di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi previste dal progetto si connotano come attività insalubri e potenzialmente inquinanti e pericolose, rischiose soprattutto per l'ambito in cui l'impianto si vorrebbe localizzare, caratterizzato dalla presenza di colture agricole che potrebbero essere fortemente compromesse nella loro salubrità da eventuali emissioni di sostanze molto pericolose, anche a seguito di incidente, da cui potrebbero determinarsi danni alla salute pubblica connessi al consumo inconsapevole di prodotti agricoli contaminati. La circostanza riferita dal proponente in merito alla procedura di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 di un impianto limitrofo a quello oggetto dell'istanza del proponente non costituisce una motivazione atta a superare la necessità di una valutazione ambientale più approfondita, ovvero della valutazione di impatto ambientale, per l'impianto proposto dalla LIFE Ambiente, tra l'altro ritenuta necessaria in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA anche per il suddetto impianto. Ogni progetto ha le sue caratteristiche specifiche che devono essere valutate nel merito. La circostanza riportata dal proponente, ovvero dell'esistenza di un altro impianto contiguo a quello proposto, dovrà essere valutata in termini di impatti cumulativi nell'ambito della richiesta valutazione di impatto ambientale. Inoltre si ribadisce che la determinazione di sottoporre il progetto della LIFE Ambiente alla valutazione di impatto ambientale non si configura quale un parere sfavorevole ma esclusivamente come la necessità, vista la tipologia di impianto, il tipo di rifiuti e vista la sua localizzazione, di una valutazione ambientale ad un livello di dettaglio tipico della VIA, da svolgersi sul progetto definitivo e considerando tutti i parametri stabiliti dalla norma di riferimento per questo tipo di valutazione.

c.3 Quanto sostenuto dal proponente al punto 3. della nota prot. 697648 del 16/10/2015 in merito all'area PIP di Marigliano non esclude la possibilità di individuare una localizzazione più idonea per l'attività proposta, visto che nelle vicinanze sono presenti l'ASI di Nola – Marigliano (distante poco più di due km dall'impianto dismesso) e l'area PIP di San Vitaliano (praticamente contigua come evidenziato dallo stesso proponente nella tavola trasmessa), sulle quali nulla viene riferito nella nota prot. 697648 del 16/10/2015. Si continua quindi a ritenere necessario effettuare una valutazione ambientale con il livello di dettaglio proprio della Valutazione di Impatto Ambientale e basata sui contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, come disposti dall'art. 22 e dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006, predisposto sulla scorta di un progetto di livello definitivo, il quale dovrà riportare, come previsto dalla norma, la valutazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, delle possibili alternative localizzative.

c.4 In relazione a quanto sostenuto dal proponente al punto 4. della nota prot. 697648 del 16/10/2015 in merito all'analisi dei rischi e alle considerazioni di natura tecnica si evidenzia che nella documentazione presentata non è presente una Relazione di Progetto. Nell'elaborato "PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (SCREENING) IMPIANTO DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI" dalla pag. 9 alla pag. 25 sono riportati:

1. SCOPO E FINALITÀ DELL'IMPIANTO

2. PARCHI REGIONALI, SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC - ZPS) E RISCHIO SISMICO

Quindi, al contrario di quanto sostenuto, non è stata effettuata nessuna analisi del rischio idrogeologico e l'analisi dei rischi ambientali è limitata all'assenza di aree protette e al rischio sismico.

Sempre nell'elaborato "PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (SCREENING) IMPIANTO DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI", dalla pag. 27 alla pag. 48 l'analisi degli impatti risulta estremamente scarna e non sostanziata da dati. Non vengono descritti i presidi ambientali e le soluzioni progettuali atte ad evitare e minimizzare i potenziali impatti. In particolare:

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera l'elaborato a pag. 28 riporta apoditticamente quanto segue: *"L'impatto sulla qualità dell'area dell'attività di esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti liquidi è limitato essenzialmente alla emissione, durante il processo di trattamento, di sostanze organiche volatili di tipo odorigeno. Date comunque le limitate potenzialità di trattamento dell'impianto oggetto di studio, risultano veramente piccole tali quantità gassose aerodisperse durante il suo esercizio. L'emissione in aria di queste sostanze è in effetti una diretta conseguenza dei processi di trattamento dei rifiuti liquidi. Inoltre le emissioni, date le modeste quantità giornaliere di rifiuto trattate, non risultano tali da creare problemi di tipo normativo. Considerato, inoltre, le caratteristiche di ventosità della zona e le distanze dell'impianto dal centro abitato di Marigliano, neanche in coincidenza di malfunzionamento dell'impianto o di forti venti provenienti da Nord-Est o da Sud-Ovest, i centri abitati potrebbero essere interessati da eventuali emissioni maleodorose."*. Tali affermazioni non sono state sostanziate con dati;
- per quanto riguarda l'impatto acustico l'elaborato a pag. 29 riporta esclusivamente quanto segue: *"L'analisi dell'impatto acustico prodotto dall'esercizio dell'impianto è stata analizzato attraverso la predisposizione di una apposita valutazione, da parte di un tecnico regionale competente, dalla quale si evince che il rumore prodotto nell'esercizio ordinario della piattaforma polifunzionale risulta essere inferiore al limite di emissione consentito nell'area dalla normativa comunale."*. Nessuna Relazione a firma di un tecnico regionale competente in acustica è stata allegata all'istanza;
- per quanto riguarda l'impatto paesaggistico l'elaborato a pag. 54 riporta esclusivamente quanto segue: *"Oggetto del seguente paragrafo è la caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, al fine di valutare potenziali azioni di disturbo apportate dall'esercizio dell'impianto ed eventuali modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente"*.

La descrizione degli schemi di trattamento a pag. 30 e ss. nulla riporta in merito agli accorgimenti progettuali e ai presidi previsti per evitare e/o minimizzare gli impatti sulle diverse componenti ambientali.

Si ritiene quindi che nella documentazione presentata, proponente, non sia riportata una attenta ed accorta analisi dei rischi in relazione alla tipologia di rifiuti che si prevede di trattare e alla tipologia di trattamento.

Per le motivazioni esposte si continua a ritenere che le attività di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi previste dal progetto si connotano come attività insalubri e potenzialmente inquinanti e pericolose, rischiose soprattutto per l'ambito in cui l'impianto si vorrebbe localizzare, caratterizzato dalla presenza di colture agricole che potrebbero essere fortemente compromesse nella loro salubrità da eventuali emissioni di sostanze molto pericolose, anche a seguito di incidente, da cui potrebbero determinarsi danni alla salute pubblica connessi al consumo inconsapevole di prodotti agricoli contaminati. Tali circostanze richiedono una valutazione ambientale approfondita dei diversi aspetti che caratterizzano le attività di progetto e la gestione dell'impianto proposto ed inoltre la valutazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, delle possibili alternative localizzative, considerato che il Comune di Marigliano ha adottato il nuovo PIP (Deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 20/12/2013) ed inoltre l'area di intervento (Fig. 15, p. 146) dista poco più di due km dall'agglomerato ASI di Nola –Marigliano. In sintesi si ritiene necessario, per le motivazioni già esposte, effettuare una valutazione ambientale con il livello di dettaglio proprio della Valutazione di Impatto Ambientale e basata sui contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, come disposti dall'art. 22 e dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006, predisposto sulla scorta di un progetto di livello definitivo.

Altresì per le motivazioni esposte si continua a ritenere che l'elaborato "PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (SCREENING) IMPIANTO DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI" è carente e si limita ad affrontare solo alcuni dei criteri riportati all'Allegato V della Parte seconda del Dlgs 152/2006, tralasciandone molti altri che, sulla scorta della tipologia di impianto, sono ritenuti rilevanti. In particolare:

- le caratteristiche del progetto non sono state considerate tenendo conto del cumulo con altri progetti e del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;
- sono del tutto assenti le valutazioni in ordine alle caratteristiche dell'impatto potenziale;
- gli impatti potenzialmente significativi non sono stati individuati nè tanto meno considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 dell'Allegato V, tenendo conto, in particolare della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata), dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto, della probabilità dell'impatto, della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

- c.5 In merito a quanto riferito dal proponente al punto 5. della nota prot. 697648 del 16/10/2015 si evidenzia che l'erroneità dei riferimenti catastali forniti dal ricorrente, in ogni caso, è stata riportata, come è evidente, a latere della determinazione di assoggettare a VIA il progetto e che tale rilievo non costituisce una motivazione della suddetta determinazione.

Dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) si rileva che l'impianto occupa unicamente la particella 146 del foglio 15 e non anche la 466 (Allegato SIAN_II).

- c.6 Per quanto riguarda quanto riferito dal proponente al punto 6. si ribadisce che la ricostruzione dell'iter amministrativo riportato dal proponente è risultata, a seguito degli approfondimenti effettuati, inesatta nei termini che sono già riportati nel parere della Commissione VIA del 23/06/2015. La circostanza che il proponente non ritiene rilevante la sentenza del TAR Campania n. 566/2008 non toglie che tale sentenza, confermando il DD n. 152 del 18 aprile 2007 di diniego all'autorizzazione, ha di fatto reso non più attuale il parere di VIA di cui al Decreto assessorile n. 223 del 3 marzo 2006. Si ribadisce in ogni caso che anche tralasciando il Decreto Dirigenziale n. 152 del 18 aprile 2007 e la Sentenza del TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I, 6 febbraio 2008, n. 566, in considerazione della circostanza che nei nove anni ormai trascorsi le condizioni del contesto in cui il progetto si inserisce sono mutate rendono di fatto non più attuale il parere di VIA all'epoca espresso. Di tale opinione è anche il SUAP di

Marigliano, il quale ha richiesto, ai fini del procedimento attivato ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/1998, la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto la cui autorizzazione determina la variante urbanistica ex lege delle particelle interessate. Si ricorda infatti che la verifica di assoggettabilità a VIA ha come oggetto il progetto di livello minimo preliminare e non come erroneamente sostenuto dal proponente la variante urbanistica. Nel caso di specie l'autorizzazione del progetto determina la variante ex lege ma è il progetto che deve essere valutato dal punto di vista ambientale. In ogni caso i rilievi effettuati in merito all'iter amministrativo riportato dal proponente sono stati formulati a margine della determinazione di assoggettare a VIA il progetto e tali rilievi non costituiscono una motivazione delle suddetta determinazione.

Per le motivazioni esposte la Commissione ritiene che le osservazioni del proponente non sono atte a superare le motivazioni per le quali si ritiene necessaria la valutazione di impatto ambientale. Infatti si continua a ritenere che le attività di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi previste dal progetto si connotano come attività insalubri e potenzialmente inquinanti e pericolose, rischiose soprattutto per l'ambito in cui l'impianto si vorrebbe localizzare, caratterizzato dalla presenza di colture agricole che potrebbero essere fortemente compromesse nella loro salubrità da eventuali emissioni di sostanze molto pericolose, anche a seguito di incidente, da cui potrebbero determinarsi danni alla salute pubblica connessi al consumo inconsapevole di prodotti agricoli contaminati. Tali circostanze richiedono una valutazione ambientale approfondita dei diversi aspetti che caratterizzano le attività di progetto e la gestione dell'impianto proposto, comprensiva degli aspetti connessi al cumulo con altri impianti e progetti, ed inoltre la valutazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, delle possibili alternative localizzative, considerato che il Comune di Marigliano ha adottato il nuovo PIP (Deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 20/12/2013) ed inoltre l'area di intervento (Fg. 15, p. 146) dista poco più di due km dall'agglomerato ASI di Nola –Marigliano. In sintesi si ritiene necessario che per il progetto de quo venga effettuata una valutazione ambientale con il livello di dettaglio proprio della Valutazione di Impatto Ambientale e basata sui contenuti di uno Studio di Impatto Ambientale, come disposti dall'art. 22 e dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006, predisposto sulla scorta di un progetto di livello definitivo.

- d. che l'esito della Commissione del 21.12.2015 come sopra riportato è stato comunicato alla Soc. Centro Ambiente Life s.r.l. con nota prot. reg. n. 53868 del 26.01.2016;
- e. che la Soc. Centro Ambiente Life s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 17.11.2014 e del 26.01.2015, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;

- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 23.06.2015 e del 21.12.2015, il progetto *"Variante impianto di stoccaggio e trattamento dei reflui via Ponte delle Tavole fg. 15 p.lle 145, 362, 466, 478 (ex CUP 1006) nel Comune di Marigliano (NA)"*, proposto dalla Soc. Centro Ambiente Life s.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Partenope n. 5, per le seguenti motivazioni:
 - 1.1 In merito a quanto sostenuto dal proponente al punto 1. della nota prot. 697648 del 16/10/2015 si evidenzia che nel parere della Commissione VIA nella seduta del 23/06/2015 non si afferma che il progetto è riferito ad un nuovo impianto *tout court* ma bensì che trattasi di *"un nuovo impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi da autorizzarsi in un'area già occupata da un opificio industriale per lo smaltimento di rifiuti inquinanti civili ed industriali per il quale con D.P.G.R. Campania n. 13692 del 19 dicembre 1991 era stata a suo tempo concessa l'autorizzazione alla gestione fino al 9 febbraio 1995, ai sensi dell'art. 6, lett. d), D.P.R. n. 915/82."* In ogni caso le assunzioni sopra citate contenute nel parere del 24/09/2015 non costituiscono i motivi per i quali è stato determinato di assoggettare il progetto alla valutazione di impatto ambientale ma sono state riportate unicamente per sintetizzare il contesto e le caratteristiche dell'intervento proposto. Il progetto è stato ritenuto da assoggettare a VIA proprio per la necessità, in considerazione del tipo di impianto, del tipo di rifiuti e della localizzazione in area agricola, di una valutazione approfondita dei potenziali impatti ambientali ad un livello di dettaglio tipico della VIA, da svolgersi sul progetto definitivo e considerando tutti i parametri stabiliti dalla norma di riferimento per questo tipo di valutazione.
 - 1.2 Quanto sostenuto dal proponente al punto 2. della nota prot. 697648 del 16/10/2015 non trova riscontro nelle immagini tratte dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Da tali immagini (Allegato SIAN_I), si evince chiaramente che l'area di influenza del progetto, nonostante la vicinanza con l'area industriale del comune di San Vitaliano, si connota quale area prettamente agricola, come ben evidente dalla presenza nell'intorno dell'opificio dismesso di campi coltivati. Anche la tavola allegata alla nota prot. 697648 del 16/10/2015 mostra un'area di influenza del progetto prettamente agricola. Inoltre nel parere della Commissione VIA espresso nella seduta del 23/06/2015 non si sostiene che la destinazione agricola delle particelle sulle quali è stato a suo tempo realizzato l'opificio dismesso costituisce un motivo ostativo all'espressione di un parere favorevole; al contrario, le caratteristiche dell'area di influenza dell'impianto del quale si propone la ristrutturazione e la rifunionalizzazione hanno fatto ritenere necessario, ai fini della valutazione ambientale dell'intervento proposto, la Valutazione di Impatto Ambientale ovvero un livello di approfondimento dell'impatto ambientale ben più approfondito di quello previsto dalla verifica di assoggettabilità a VIA. Ciò in quanto in quanto le attività di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi previste dal progetto si connotano come attività insalubri e potenzialmente inquinanti e pericolose, rischiose soprattutto per l'ambito in cui l'impianto si vorrebbe localizzare, caratterizzato dalla presenza di colture agricole che potrebbero essere fortemente compromesse nella loro salubrità da eventuali emissioni di sostanze molto pericolose, anche a seguito di incidente, da cui potrebbero determinarsi danni alla salute pubblica connessi al consumo inconsapevole di prodotti agricoli contaminati. La circostanza riferita dal proponente in merito alla procedura di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 di un impianto limitrofo a quello oggetto dell'istanza del proponente non costituisce una motivazione atta a superare la necessità di una valutazione ambientale più approfondita, ovvero

della valutazione di impatto ambientale, per l'impianto proposto dalla LIFE Ambiente, tra l'altro ritenuta necessaria in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA anche per il suddetto impianto. Ogni progetto ha le sue caratteristiche specifiche che devono essere valutate nel merito. La circostanza riportata dal proponente, ovvero dell'esistenza di un altro impianto contiguo a quello proposto, dovrà essere valutata in termini di impatti cumulativi nell'ambito della richiesta valutazione di impatto ambientale. Inoltre si ribadisce che la determinazione di sottoporre il progetto della LIFE Ambiente alla valutazione di impatto ambientale non si configura quale un parere sfavorevole ma esclusivamente come la necessità, vista la tipologia di impianto, il tipo di rifiuti e vista la sua localizzazione, di una valutazione ambientale ad un livello di dettaglio tipico della VIA, da svolgersi sul progetto definitivo e considerando tutti i parametri stabiliti dalla norma di riferimento per questo tipo di valutazione.

1.3 Quanto sostenuto dal proponente al punto 3. della nota prot. 697648 del 16/10/2015 in merito all'area PIP di Marigliano non esclude la possibilità di individuare una localizzazione più idonea per l'attività proposta, visto che nelle vicinanze sono presenti l'ASI di Nola – Marigliano (distante poco più di due km dall'impianto dismesso) e l'area PIP di San Vitaliano (praticamente contigua come evidenziato dallo stesso proponente nella tavola trasmessa), sulle quali nulla viene riferito nella nota prot. 697648 del 16/10/2015. Si continua quindi a ritenere necessario effettuare una valutazione ambientale con il livello di dettaglio proprio della Valutazione di Impatto Ambientale e basata sui contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, come disposti dall'art. 22 e dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006, predisposto sulla scorta di un progetto di livello definitivo, il quale dovrà riportare, come previsto dalla norma, la valutazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, delle possibili alternative localizzative.

1.4 In relazione a quanto sostenuto dal proponente al punto 4. della nota prot. 697648 del 16/10/2015 in merito all'analisi dei rischi e alle considerazioni di natura tecnica si evidenzia che nella documentazione presentata non è presente una Relazione di Progetto. Nell'elaborato "PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (SCREENING) IMPIANTO DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI" dalla pag. 9 alla pag. 25 sono riportati:

3. SCOPO E FINALITÀ DELL'IMPIANTO

4. PARCHI REGIONALI, SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC - ZPS) E RISCHIO SISMICO

Quindi, al contrario di quanto sostenuto, non è stata effettuata nessuna analisi del rischio idrogeologico e l'analisi dei rischi ambientali è limitata all'assenza di aree protette e al rischio sismico.

Sempre nell'elaborato "PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (SCREENING) IMPIANTO DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI", dalla pag. 27 alla pag. 48 l'analisi degli impatti risulta estremamente scarna e non sostanziata da dati. Non vengono descritti i presidi ambientali e le soluzioni progettuali atte ad evitare e minimizzare i potenziali impatti. In particolare:

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera l'elaborato a pag. 28 riporta apoditticamente quanto segue: *"L'impatto sulla qualità dell'area dell'attività di esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti liquidi è limitato essenzialmente alla emissione, durante il processo di trattamento, di sostanze organiche volatili di tipo odorigeno. Date comunque le limitate potenzialità di trattamento dell'impianto oggetto di studio, risultano veramente piccole tali quantità gassose aerodisperse durante il suo esercizio. L'emissione in aria di queste sostanze è in effetti una diretta conseguenza dei processi di trattamento dei rifiuti liquidi. Inoltre le emissioni, date le modeste quantità giornaliere di rifiuto trattate, non risultano tali da creare problemi di tipo normativo. Considerato, inoltre, le caratteristiche di ventosità della zona e le distanze dell'impianto dal centro abitato di Marigliano, neanche in coincidenza di malfunzionamento dell'impianto o di forti venti provenienti da Nord-Est o da Sud-Ovest, i centri abitati potrebbero essere interessati da eventuali emissioni maleodorose."* Tali affermazioni non sono state sostanziate con dati;
- per quanto riguarda l'impatto acustico l'elaborato a pag. 29 riporta esclusivamente quanto segue: *"L'analisi dell'impatto acustico prodotto dall'esercizio dell'impianto è stata analizzato attraverso la predisposizione di una apposita valutazione, da parte di un*

tecnico regionale competente, dalla quale si evince che il rumore prodotto nell'esercizio ordinario della piattaforma polifunzionale risulta essere inferiore al limite di emissione consentito nell'area dalla normativa comunale.”. Nessuna Relazione a firma di un tecnico regionale competente in acustica è stata allegata all'istanza;

- per quanto riguarda l'impatto paesaggistico l'elaborato a pag. 54 riporta esclusivamente quanto segue: *“Oggetto del seguente paragrafo è la caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, al fine di valutare potenziali azioni di disturbo apportate dall'esercizio dell'impianto ed eventuali modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente”.*

La descrizione degli schemi di trattamento a pag. 30 e ss. nulla riporta in merito agli accorgimenti progettuali e ai presidi previsti per evitare e/o minimizzare gli impatti sulle diverse componenti ambientali.

Si ritiene quindi che nella documentazione presentata, proponente, non sia riportata una attenta ed accorta analisi dei rischi in relazione alla tipologia di rifiuti che si prevede di trattare e alla tipologia di trattamento.

Per le motivazioni esposte si continua a ritenere che le attività di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi previste dal progetto si connotano come attività insalubri e potenzialmente inquinanti e pericolose, rischiose soprattutto per l'ambito in cui l'impianto si vorrebbe localizzare, caratterizzato dalla presenza di colture agricole che potrebbero essere fortemente compromesse nella loro salubrità da eventuali emissioni di sostanze molto pericolose, anche a seguito di incidente, da cui potrebbero determinarsi danni alla salute pubblica connessi al consumo inconsapevole di prodotti agricoli contaminati. Tali circostanze richiedono una valutazione ambientale approfondita dei diversi aspetti che caratterizzano le attività di progetto e la gestione dell'impianto proposto ed inoltre la valutazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, delle possibili alternative localizzative, considerato che il Comune di Marigliano ha adottato il nuovo PIP (Deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 20/12/2013) ed inoltre l'area di intervento (Fig. 15, p. 146) dista poco più di due km dall'agglomerato ASI di Nola –Marigliano. In sintesi si ritiene necessario, per le motivazioni già esposte, effettuare una valutazione ambientale con il livello di dettaglio proprio della Valutazione di Impatto Ambientale e basata sui contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, come disposti dall'art. 22 e dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006, predisposto sulla scorta di un progetto di livello definitivo. Altresì per le motivazioni esposte si continua a ritenere che l'elaborato “PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (SCREENING) IMPIANTO DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI” è carente e si limita ad affrontare solo alcuni dei criteri riportati all'Allegato V della Parte seconda del Dlgs 152/2006, tralasciandone molti altri che, sulla scorta della tipologia di impianto, sono ritenuti rilevanti. In particolare:

- le caratteristiche del progetto non sono state considerate tenendo conto del cumulo con altri progetti e del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;
- sono del tutto assenti le valutazioni in ordine alle caratteristiche dell'impatto potenziale;
- gli impatti potenzialmente significativi non sono stati individuati né tanto meno considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 dell'Allegato V, tenendo conto, in particolare della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata), dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto, della probabilità dell'impatto, della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

1.5 In merito a quanto riferito dal proponente al punto 5. della nota prot. 697648 del 16/10/2015 si evidenzia che l'erroneità dei riferimenti catastali forniti dal ricorrente, in ogni caso, è stata riportata, come è evidente, a latere della determinazione di assoggettare a VIA il progetto e che tale rilievo non costituisce una motivazione della suddetta determinazione.

Dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) si rileva che l'impianto occupa unicamente la particella 146 del foglio 15 e non anche la 466 (Allegato SIAN_II).

1.6 Per quanto riguarda quanto riferito dal proponente al punto 6. si ribadisce che la ricostruzione dell'iter amministrativo riportato dal proponente è risultata, a seguito degli approfondimenti

effettuati, inesatta nei termini che sono già riportati nel parere della Commissione VIA del 23/06/2015. La circostanza che il proponente non ritiene rilevante la sentenza del TAR Campania n. 566/2008 non toglie che tale sentenza, confermando il DD n. 152 del 18 aprile 2007 di diniego all'autorizzazione, ha di fatto reso non più attuale il parere di VIA di cui al Decreto assessorile n. 223 del 3 marzo 2006. Si ribadisce in ogni caso che anche tralasciando il Decreto Dirigenziale n. 152 del 18 aprile 2007 e la Sentenza del TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I, 6 febbraio 2008, n. 566, in considerazione della circostanza che nei nove anni ormai trascorsi le condizioni del contesto in cui il progetto si inserisce sono mutate rendono di fatto non più attuale il parere di VIA all'epoca espresso. Di tale opinione è anche il SUAP di Marigliano, il quale ha richiesto, ai fini del procedimento attivato ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/1998, la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto la cui autorizzazione determina la variante urbanistica ex lege delle particelle interessate. Si ricorda infatti che la verifica di assoggettabilità a VIA ha come oggetto il progetto di livello minimo preliminare e non come erroneamente sostenuto dal proponente la variante urbanistica. Nel caso di specie l'autorizzazione del progetto determina la variante ex lege ma è il progetto che deve essere valutato dal punto di vista ambientale. In ogni caso i rilievi effettuati in merito all'iter amministrativo riportato dal proponente sono stati formulati a margine della determinazione di assoggettare a VIA il progetto e tali rilievi non costituiscono una motivazione delle suddetta determinazione.

Per le motivazioni esposte la Commissione ritiene che le osservazioni del proponente non sono atte a superare le motivazioni per le quali si ritiene necessaria la valutazione di impatto ambientale. Infatti si continua a ritenere che le attività di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi previste dal progetto si connotano come attività insalubri e potenzialmente inquinanti e pericolose, rischiose soprattutto per l'ambito in cui l'impianto si vorrebbe localizzare, caratterizzato dalla presenza di colture agricole che potrebbero essere fortemente compromesse nella loro salubrità da eventuali emissioni di sostanze molto pericolose, anche a seguito di incidente, da cui potrebbero determinarsi danni alla salute pubblica connessi al consumo inconsapevole di prodotti agricoli contaminati. Tali circostanze richiedono una valutazione ambientale approfondita dei diversi aspetti che caratterizzano le attività di progetto e la gestione dell'impianto proposto, comprensiva degli aspetti connessi al cumulo con altri impianti e progetti, ed inoltre la valutazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, delle possibili alternative localizzative, considerato che il Comune di Marigliano ha adottato il nuovo PIP (Deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 20/12/2013) ed inoltre l'area di intervento (Fg. 15, p. 146) dista poco più di due km dall'agglomerato ASI di Nola –Marigliano. In sintesi si ritiene necessario che per il progetto de quo venga effettuata una valutazione ambientale con il livello di dettaglio proprio della Valutazione di Impatto Ambientale e basata sui contenuti di uno Studio di Impatto Ambientale, come disposti dall'art. 22 e dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006, predisposto sulla scorta di un progetto di livello definitivo.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente Soc. Centro Ambiente Life s.r.l Via Partenope n. 5 Napoli;
 - 3.2 al Comune di Marigliano (NA);
 - 3.3 all'Amministrazione Provinciale di Napoli;
 - 3.4 alla UOD 520517 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli;
 - 3.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio